



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice designato, Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 1096 del 2021, depositato in data 26/02/2021 da ROSALIA ANNA MESSINA, [REDACTED] C.F.: MSSRLN65H61C351J, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv. Alessia Tarlazzi e Ilaria Schiavi Tessitore e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore in Bologna, Via Marsili, n. 15, che ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3 del 2012;

vista la relazione particolareggiata dei professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa M. Cristina Ceserani, allegata al ricorso, e la ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 5, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto tuttavia che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

Dichiara

Aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012, prevedendo:

- il versamento di n. 52 Rate mensili da € 285, per un totale di € 14.820,00, da corrispondere con decorrenza dal 15° giorno successivo all'apertura;
- il versamento della somma di € 5.000,00 messa a disposizione della figlia [REDACTED] tramite



versamento di € 200,00 entro 30 giorni dal decreto di apertura della liquidazione e il versamento mensile di 48 rate pari ad € 100,00;

- liquidazione della quota di 1/3 della nuda proprietà del vigneto di proprietà della debitrice, posto in Catania, attraverso procedura competitiva, come previsto dalla normativa, con valore presunto di € 500,00;

Nomina

Liquidatrice la Dott.ssa M. Cristina Ceserani, già nominata dall'O.C.C. come gestore della crisi della presente procedura, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012, autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

che, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

Lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione volontaria del quinto dello stipendio e lo scioglimento del contratto di finanziamento con delega di pagamento in favore di IBL Banca, attualmente in corso;

Dispone

La revoca rispetto ai creditori in ragione dell'applicabilità alla procedura di liquidazione dell'art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura di liquidazione del patrimonio, revocando quindi anche l'ordinanza di assegnazione emessa in data 30.07.2018 dal G.E. Dott. Massimo Giunta, nell'ambito del procedimento sub RGE 2372/2018;

Dichiara

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legale o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, fermo quanto previsto dagli art. 2749, 2788 e 2855 c. II e III C.c;

Dispone

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna, e che il decreto sia trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore;

Ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il suddetto provvedimento titolo esecutivo, il quale è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Dichiara

Aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 e ss. mm. ii.;

Bologna, il 10/03/2021 **Depositato in Cancelleria**

il 11/03/2021



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori